

(N. 772-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti

e col Ministro dei Lavori Pubblici

NELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1954

---

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1954

---

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale,  
conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame tende ad autorizzare il Governo della Repubblica ad aderire a tre Accordi internazionali concordati il 16 settembre 1950 a Ginevra, con riferimento alla Convenzione sulla circolazione stradale adottata nella stessa città il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed automobilistici. Questa Convenzione viene resa esecutiva in Italia, con legge 19 maggio 1952, n. 1049, e ne fu autorizzata la ratifica il cui strumento formale venne depositato all'O.N.U. il 15 dicembre successivo.

I tre Accordi — o, più precisamente, i due Accordi e la Dichiarazione — contemplati nel presente disegno di legge costituiscono, oltre e più che un ampliamento, un'applicazione pratica, una regolamentazione tecnica della citata Convenzione del settembre del 1949 ratificata nel dicembre del 1952.

Particolarmente importante è il primo Accordo « che integra la Convenzione sulla circolazione stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale, conclusi a Ginevra il 19 settembre 1949 ». Infatti, è evidente come per garantire la sicurezza o, almeno, il minor rischio della circolazione stradale sulle grandi arterie internazionali sia indispensabile rendere uniformi le norme tecniche e le segnalazioni che regolano la circolazione stessa. E, a tal proposito, è augurabile che l'accordo raggiunto in questo campo fra tutti — diconsi tutti — gli Stati d'Europa, essendosi, cioè, almeno una volta, felicemente superata la direzione tra il « di qua » e il « di là » della « cortina », venga esteso anche agli altri Continenti.

Il secondo Accordo in esame si riferisce a « l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione sulla circolazione stradale concluso a Ginevra il 19 settembre 1949 concernente le dimensioni ed il peso dei veicoli ammessi a circolare su determinate strade degli Stati contraenti ».

Qui si tratta di materia esclusivamente tecnica; si tratta, cioè, di stabilire quali strade nostre siano in grado di venir percorse da veicoli, la larghezza, l'altezza, la lunghezza e il peso dei quali non superino i limiti indicati nell'allegato 7 della Convenzione di Ginevra

del 1949. La relazione ministeriale che accompagna questo disegno di legge dopo aver detto che, a tal proposito, i nostri delegati fecero presente, a Ginevra, come, in linea di massima, le strade italiane che consentono la circolazione dei veicoli sopra indicati siano quelle statali e gran parte delle provinciali, aggiunge: « Si tratta ora di designare esattamente le strade stesse e di provvedere alla firma dell'Accordo ». La Commissione esprime il voto che il competente Ministero dei lavori pubblici provveda con rapidità — se già non vi ha provveduto — a redigere l'elenco delle strade idonee alla circolazione degli autoveicoli previsti dall'allegato 7 della Convenzione di Ginevra; e ciò, non foss'altro, per togliere ogni dubbio agli stranieri che intendono venire in Italia circa la possibilità di percorrere, con le proprie macchine, un prestabilito itinerario.

La Dichiarazione in esame si riferisce alla « costruzione di queste strade di traffico internazionale ». La Dichiarazione, che tende a riaffermare la necessità di sviluppare in Europa il traffico stradale internazionale e di rendere più strette le relazioni tra i Paesi europei, mediante un piano coordinato di costruzione o di ricostruzione di strade adatte alle esigenze del traffico internazionale, è integrata da tre annessi, il primo dei quali è costituito dalla lista delle strade destinate a costituire la grande rete europea. Le arterie che interessano l'Italia sono: la Londra-Parigi-Nizza-Roma-Palermo; la Londra-Losanna-Milano-Brindisi; la Roma-Berlino-Oslo-Skibotten; la Roma-Vienna-Varsavia; la Lione-Venezia; la Trieste-Praga-Szczecin; ed altre di minore rilievo.

Il secondo annesso stabilisce le condizioni alle quali devono rispondere le grandi strade del traffico internazionale, soffermandosi dettagliatamente sopra ogni particolare tecnico. Il terzo annesso, infine, descrive il segnale dal quale debbono essere contraddistinte queste strade.

La Commissione esprime parere favorevole all'accoglimento del presente disegno di legge.

FERRETTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950:

Accordo europeo che integra la Convenzione sulla circolazione stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale, conclusi a Ginevra il 19 settembre 1949;

Accordo europeo per l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione sulla circolazione stradale concluso a Ginevra il 19 settembre 1949 concernente le dimensioni ed il peso dei veicoli ammessi a circolare su determinate strade degli Stati contraenti;

Dichiarazione sulla costruzione di grandi strade di traffico internazionale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai suddetti Accordi internazionali a decorrere dalla loro entrata in vigore.